



COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

(Prov. di Catanzaro)

tel.0961/925393 - fax 0961/925610

www.comune.fossato.cz.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 8

Del 12/02/2019

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Febbraio alle ore 13:25 nella preposta sala delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
RAFFAELE DOMENICO	Sindaco	X	
PAONESSA SAVERIO	Vice Sindaco		X
DORNETTA BARBARA	Assessore	X	

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Avv. SANDULLI CINZIA.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: Dott. RAFFAELE DOMENICO nella sua qualità di Sindaco



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019-2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Considerato che, come prevede l'art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75:

- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017;
- in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli⁽¹⁾:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e non più al valore relativo all'anno precedente;
- la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per

assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);

- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017);
- mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017);
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

Tenuto conto delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turn over:

- dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, come modificato dal D.L. n. 78/2015, convertito con L. n. 125/2015, il quale prevedeva che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, potevano procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, per la quota non utilizzata;
- delle interpretazioni contenute nelle deliberazioni Corti Conti Sezione Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative della sopra indicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, stabilendo in particolare che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico;
- dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha ridisegnato il regime delle assunzioni, prevedendo che gli Enti Locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica possano procedere, per gli anni 2016-2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- dell'art. 22, comma 2, del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito con L. 96/2017, che, modificando la suddetta norma, ha innalzato al 75% il suddetto limite, per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto medio dipendenti-popolazione, dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10/4/2017 di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL;
- CHE il Comune di Poggio Serraita essendo un comune con popolazione inferiore ai 1000 abitanti ha come limite di spesa quella effettuata nell'anno 2008 e come limite alle assunzioni possibili il 100% rispetto alle uscite dell'anno precedente e, le cessazioni non utilizzate nel triennio precedente all'anno di riferimento (art. 1, c. 562, legge n. 296/2006 e Corte dei Conti Toscana, del. N. 176/2012);
- dell'art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005, Legge 311/2004, in vigenza di disposizioni che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione;
- della circolare F.P. n. 4/2008, del parere F.P. 19 marzo 2010 n. 13731, della Corte dei Conti - Sez. Autonomie deliberazione 9.11.2009 n. 21, nonché della Corte dei Conti sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 314/2011, che hanno precisato che la mobilità ha carattere neutro rispetto ai parametri di calcolo assunzioni/cessazioni previsti dalle normative di finanza pubblica, al ricorrere delle seguenti condizioni: che la mobilità si svolga tra enti del comparto e che avvenga fra amministrazioni entrambe sottoposte al regime vincolistico in tema di assunzioni a tempo indeterminato;
- del Dipartimento della Funzione pubblica, che, con circolare dell'11 aprile 2005, ha previsto nel caso in cui l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante mobilità volontaria, non si rende necessaria la comunicazione di cui all'art. 34 bis, del D.Lgs. 165/2001;

Vista la delibera di giunta n. 7 del 12/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sulla base delle attestazioni dei Responsabili dell'Area Tecnico/Manutentiva e dell'Area Amministrativo/Contabile, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2019, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 - spesa media triennio 2011/2013 - e 562 - spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);

- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale allegato al presente atto sub "A", nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Visto il prospetto allegato al presente atto sub "B", nel quale è indicata la dotazione organica dell'Ente con i posti attualmente coperti e quelli da coprire per effetto del presente piano con il costo complessivo;

Visto il Piano occupazionale allegato sub "C" con la programmazione individuata per il triennio 2019/2021;

Tenuto conto della proposta assunzionale presentata dal Responsabile Dott. ssa Patrizia Pastore, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019-2021, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato sub "A" alla presente delibera, comprensivo dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.), la cui somma non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come da allegato sub "B"), e l'allegato piano occupazionale (come allegato sub "C");

Valutato che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato, tenuto conto che per la posizione indicata sono già state esperite le procedure obbligatorie di cui all'art. 30 e 34 del D. Lgs. n. 165/2001;
- nell'individuazione della predetta figura e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

Verificato che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa delle norme in tema di contenimento della spesa, in quanto:

- il Comune di Fossato Serralta ha rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2017 ha inviato la corrispondente certificazione entro i termini previsti (31 marzo 2017);
- il Comune di Fossato Serralta ha rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2018 ne ha inviato comunicazione attraverso l'invio del monitoraggio relativo al I e II semestre 2018 entro i termini previsti, come da relativa certificazione;
- dalla tabella fornita dal Responsabile dei Servizi Contabili, allegata al presente atto, risulta che il Comune di Fossato Serralta
 - la spesa complessiva di personale risultante dal consuntivo 2008, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006 ;
 - l'Ente ha rispettato nel 2018 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2018, risulta essere inferiore alla spesa di riferimento dell'anno 2008;
 - l'Ente rispetterà nel 2019 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2019 risulta essere inferiore alla spesa di riferimento dell'esercizio 2008, limite individuato per i comuni inferiori ai 1000 abitanti;

Considerato inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con la propria delibera n. 7 del 12/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2019;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2017 ultimo rendiconto approvato;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557 ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto nel 2018 dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto nel 2018 dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017 in materia di pareggio di bilancio ex art. 1, comma - 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2018, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

- o l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
- o il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del d.l. 66/2014);
- o mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- o le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

- delibera di giunta n. 27 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale del precedente triennio, anni 2018-2020, modificato e integrato con deliberazione n. 37 del 18/04/2018;
- delibera di giunta n. 21 del 31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano performance 2018-2020;
- delibera di Giunta n. 56 del 31/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi dell'art. 170 del TUEL 267/2000;
- la delibera di Consiglio n. 12 del 27/03/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020;
- la delibera di Consiglio n. 13 del 27/03/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 2018-2020 esercizio 2018;
- delibera di giunta n. 63 del 20/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 11/4/2006 n. 198;

Viste le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica;

Richiamato l'art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;

Atteso che alla luce delle indicazioni contenute nel suddetto articolo, l'accesso alla Categoria D, potrà avvenire soltanto in posizione economica D1;

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale n. 1 del 11/02/2019, acquisito al protocollo dell'Ente in data 12/02/2019 n. 281, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che attesta la presenza e l'osservanza dei vincoli imposti dalla normativa vigente indispensabili e propedeutici alle procedure di assunzione del personale

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019-2021, come da allegato sub "A" alla presente delibera;
2. di dare atto che l'organizzazione generale degli uffici, è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165) e che la consistenza di personale a seguito della realizzazione del presente piano occupazionale è quella indicata nell'allegato sub "C" alla presente delibera;
3. di dare atto che la spesa relativa al presente piano troverà capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2019-2021;
4. di accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale allegato , da cui si evince:
 - la spesa complessiva di personale risultante dal consuntivo 2008, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006 ;
 - l'Ente ha rispettato nel 2018 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2018, risulta essere

- inferiore a quella dell'esercizio di riferimento 2008;
 - l'Ente rispetta nel 2019 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale che troverà allocazione nel Bilancio di previsione per l'anno 2019 sarà inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nel Conto Consuntivo dell'anno 2008, anno di riferimento;
5. di specificare che sul presente provvedimento il Revisore dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato, verbale n. 1 del 11/02/2019, acquisito al protocollo dell'Ente in data 12/02/2019 n. 281 ;
 6. di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
 7. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;
 8. Infine la giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione dal seguente esito: voto favorevole unanime dei presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale N. 1

Data 11/02/2019

OGGETTO:

**Programmazione delle spese di personale. Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:
"Piano triennale fabbisogno personale triennio 2019-2021"**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 19,30, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto: "*Piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2019-2021*";

Premesso che:

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno non devono superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e possono procedere ad assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente;
- l'articolo 1, comma 558 della L. n. 147/2013 ha stabilito che ai fini del computo della percentuale di cui sopra si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
- l'articolo 1, comma 762 della L. n. 208/2015 che conferma anche per il 2018 le disposizioni in materia di spesa di personale per gli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.
- il D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017;

il decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/07/2018, n. 173

Vista

- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune, approvato con deliberazione di giunta n. 10 del 13/01/2011, in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni del personale;
- la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, con la quale viene aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno di personale e la relativa dotazione organica ed il piano occupazionale per il periodo 2019-2021;
- l'attestazione del responsabile del servizio finanziario/personale ed il quadro dimostrativo dell'andamento della spesa del personale per l'anno 2018;

Richiamata

- la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 13/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA


che il piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021, *rispetta* i vincoli imposti dal comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dr. Antonino Benedetto



Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 8 in data 12/02/2019

Comune di Fossato Serralta. (Prov. CZ)
SERVIZIO PERSONALE

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

2019-2021

Indice:

- a) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- b) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
- c) I costi del fabbisogno di personale
- d) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

a) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

A seguito del pensionamento del Responsabile dell'Area Tecnico / Manutentiva con decorrenza 01/06/2017 l'Ente ha programmato l'assunzione di n. 1 unità part time 50 % istruttore direttivo tecnico, già previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/03/2018, indicando nel piano occupazionale per l'anno 2018 i tempi di attivazione della procedura. Con determinazione n. 40 del 04/12/2018 è stato approvato l'avviso pubblico per le procedure obbligatorie di mobilità esterna volontaria propedeutiche all'indizione del concorso per la posizione vacante di cui all' articolo 30 del d.Lgs. n. 165/2001.

Non avendo ricevuto entro il termine indicato alcuna domanda, l'Ente procederà nel 2019 all'indizione del bando di concorso per la posizione da coprire per come indicato nel piano occupazionale.

b) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Nelle more del completamento delle procedure di concorso per la copertura dell'unità di Istruttore direttivo tecnico part time 50% mancante, la posizione è coperta da n. 1 unità part time 50% assunta ai sensi EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.

Oltre all'introduzione di una posizione per eventuale incarico, fattispecie denominata "scavalco d'eccedenza" che trova disciplina, invece, nell'art.1, comma 577, della Legge n.311/2004, al fine di supportare l'Area Amministrativa /Contabile nell'attuazione delle procedure concorsuali.

c) I costi del fabbisogno di personale

Il Comune di Fossato Serralta rientra nei parametri che dispongono come tetto massimo della spesa del personale la comparazione con le spese sostenute nell'anno 2008 quantificata in €. 151.189,44, con percentuale d'incidenza sulle spese correnti del 24.35% al netto delle componenti escluse.

d) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Si evidenzia come la nuova programmazione triennale del personale sia coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa del personale di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

L'andamento della spesa conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, commi 562, in quanto l'andamento della spesa per il triennio 2019-2021 risulta inferiore a quella sostenuta nell'anno 2008, al netto dei rinnovi contrattuali.

Il Comune di Fossato Serralta ha rispettato per l'anno 2017 i vincoli imposti per il pareggio di bilancio per come risulta dall'ultima certificazione inviata, e ha rispettato altresì il saldo di Finanza Pubblica per l'anno 2018.

L'Ente non risulta per come evidenziato dall'ultimo rendiconto approvato (anno 2017) in situazione di deficitarietà strutturale.

Comune di Fossato Serralta (Prov. CZ)

SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 07/02/2019

Cat.	Posti coperti alla data del 07/02/2019		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
Dir					€
D3					€
D	2	1		1	€ 117.546,00
C					€
B3					€
B	1				€ 19.437,00
A					€
TOTALE					€ 136.983,00

La spesa complessiva tiene conto della compensazione per effetto del rimborso che si riceve dall'Unione dei Comuni della Presila Catanzarese annualmente per l'unità di categoria B di € 8.687, 00.

PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021

Allegato C) alla deliberazione G.C. n. 8 in data 12/02/2019

ANNO 2019

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO		PT	X				2019
COSTO COMPLESSIVO								23 095 00

ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	
==	=====	=====	===	====	=====	=====	===	=====
COSTO COMPLESSIVO								=====

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabi.	
==	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
COSTO COMPLESSIVO									=====



COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: " Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Fossato Serralta li, 07/02/2019

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to: Dott.ssa Patrizia Pastore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: " Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021 " si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Fossato Serralta li, 07/02/2019

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to: Dott.ssa Patrizia Pastore

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. SANDULLI CINZIA

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. RAFFAELE DOMENICO



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data _____

e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari.

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to CUA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. SANDULLI CINZIA



ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. SANDULLI CINZIA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)

Data **14** FEB 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. SANDULLI CINZIA

